

Regio Decreto Legge del 10/05/1938 n. 664

Titolo del provvedimento:

Semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e aggiornamento di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia di nuovo catasto.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 06/06/1938)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 21/06/1938

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, per la esecuzione

dell'anzidetto testo unico;

Visto il regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Visto il regolamento 24 marzo 1907, n. 237, per la conservazione degli antichi catasti;

Visto il R. decreto 18 novembre 1929, n. 2335;

Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di semplificare la procedura per la conservazione del nuovo catasto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

art. 1

Conservazione del nuovo catasto.

Testo: in vigore dal 30/12/1977

- 1. La conservazione del nuovo catasto si fa sopra un esemplare della mappa particellare, della tavola censuaria, del registro delle partite e della matricola dei possessori, dagli Uffici tecnici erariali a mezzo di apposita sezione, posta in ogni capoluogo di Provincia, per tutti i Comuni della provincia stessa.
- 2. (soppresso).
- 3. (soppresso).

art. 2

Diritto di scritturato.

Testo: in vigore dal 21/06/1938

Il diritto di scritturato di cui al n. 1 della tabella A annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, e' stabilito in lire sei limitatamente alle volture relative al nuovo catasto dei terreni. Esso viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in ragione di lire tre per ciascun ufficio.

art. 3

Aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di nuovo catasto.

Testo: in vigore dal 21/06/1938

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato ad

Regio Decreto Legge del 10/05/1938 n. 664

aggiornare il testo di leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, anche in relazione al disposto del precedente art. 1, il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, nonche' il regolamento per la conservazione del nuovo catasto approvato con R.

decreto 26 gennaio 1902, n. 76, e modificato con i Regi decreti 24 marzo 1907, n. 237, e 18 novembre 1929, n. 2335.

Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito, del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.